NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 74

Compenso per il personale del Ministero di grazia e giustizia

In considerazione della eccezionale situazione in cui versa l'amministrazione giudiziaria per le esigenze di normalizzazione dei servizi, e' autorizzato per un biennio a decorrere dal 1 giugno 1979 la devoluzione al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di un importo corrispondente a 5.500.000 ore annue di lavoro straordinario in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione, il suddetto monte ore verra' ripartito fra i vari uffici dell'amministrazione giudiziaria, in relazione alle unita' di personale in servizio ed al carico di lavoro, con l'indicazione di parametri basati sulla effettiva presenza in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	VIII — Disposizioni varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-74-compenso-per-il-personale-del-ministero-di-grazia-e-giustizia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it